

**ESONERO, PER L'ANNO 2023, DEI CONTRIBUTI A CARICO DEL LAVORATORE
ISTRUZIONI OPERATIVE INPS**

L'art. 1, c. 281, della legge - di Bilancio 2023 - n. 197/2022 (CONFIMI ROMAGNA NEWS nn. 1 e 2 del 2023) prevede: “In via eccezionale, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, l'esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore, previsto dall'articolo 1, comma 121, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, è riconosciuto nella misura di 2 punti percentuali con i medesimi criteri e modalità di cui al citato articolo 1, comma 121, delle legge n. 234 del 2021 ed è incrementato di un ulteriore punto percentuale, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 1.923 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche”.

L'esonero a carico dei lavoratori, introdotto dall'art. 1, c. 121, della menzionata legge - di Bilancio 2022 - n. 234/2021 (CONFIMI ROMAGNA NEWS nn. 12, 36 e 44 del 2022), pertanto, è riconosciuto:

- nella misura di **2 punti percentuali**, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di **2.692 euro**, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima;
- nella misura di **3 punti percentuali**, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di **1.923 euro**, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima.

Per espressa previsione della norma, resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

Restano esclusi dal beneficio, inoltre, i rapporti di lavoro domestico, in relazione ai quali il quadro normativo in vigore già prevede l'applicazione di aliquote previdenziali in misura ridotta rispetto a quella ordinaria.

L'esonero ex art. 1, c. 281, legge n. 197/2022, infine, è riconosciuto “con i medesimi criteri e modalità” previsti per quello ex art. 1, c. 121, legge n. 234/2021.

Di conseguenza l'INPS, con la circolare 24/1/2023 n. 7, ha:

- fornito le seguenti istruzioni operative;
- rinviato, per quanto ivi non espressamente indicato, a quelle precedentemente diramate con la circolare n. 43/2022 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 12/2022) e il messaggio n. 3499/2022 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 36/2022), concernenti l'esonero introdotto dalla legge di Bilancio 2022.

SOGGETTI CHE POSSONO ACCEDERE ALL'ESONERO

Possono accedere al beneficio di cui all'art. 1, c. 281, della legge di Bilancio 2023, tutti i lavoratori dipendenti di datori di lavoro, pubblici e privati, a prescindere dalla circostanza che assumano o meno la natura di imprenditore.

Pertanto, la misura agevolata trova applicazione, **per i periodi di paga dall'1 gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, per tutti i rapporti di lavoro dipendente**, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, **purché vengano rispettati i limiti della retribuzione mensile, da intendersi come retribuzione imponibile ai fini previdenziali, di 2.692 euro (ai fini della riduzione di due punti percentuali) e di 1.923 euro (ai fini della riduzione di tre punti percentuali).**

ASSETTO, MISURA E DURATA DELL'ESONERO

L'importo dell'esonero in esame, valevole per i periodi di paga dall'1 gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, come anticipato, è pari, ferma restando l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, al 2% dei contributi IVS a carico dei lavoratori, a condizione che la retribuzione imponibile, anche nelle ipotesi di rapporti di lavoro a tempo parziale, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 2.692 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima. Inoltre, nel caso in cui la retribuzione imponibile ai fini previdenziali, come sopra considerata, non ecceda l'importo mensile di 1.923 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima, l'esonero è pari al 3% della contribuzione IVS dovuta dal lavoratore.

Per es., nelle ipotesi in cui nel mese di riferimento non si ecceda una retribuzione imponibile ai fini previdenziali di 2.692 euro e la quota di contribuzione a carico del lavoratore sia pari al 9,19%, questa, in forza dell'esonero in trattazione, potrà essere ridotta di 2 punti percentuali, ossia potrà essere determinata per un ammontare pari a 7,19 punti percentuali.

Analogamente, nelle ipotesi in cui nel mese di riferimento non si ecceda una retribuzione imponibile ai fini previdenziali di 1.923 euro e la quota di contribuzione a carico del lavoratore sia pari al 9,19%, questa, in forza dell'esonero in trattazione, potrà essere ridotta di 3 punti percentuali, ossia potrà essere determinata per un ammontare pari a 6,19 punti percentuali.

Ciò posto, l'esonero trova concretamente applicazione sulla retribuzione lorda del lavoratore.

Si rappresenta che il limite massimo mensile di 2.692 euro o di 1.923 euro – dirimente ai fini dell'applicabilità della riduzione e della sua entità - è riferito alla retribuzione imponibile nel suo complesso. Ne deriva che nelle ipotesi in cui sia stato superato il massimale annuo della base contributiva e pensionabile previsto dall'art. 2, c. 18, secondo periodo, della legge n. 335/1995, ai fini della valutazione del tetto mensile deve essere considerata sia la quota di retribuzione imponibile ai fini IVS sia la quota di retribuzione non imponibile ai fini IVS per il superamento del massimale.

Come già specificato, le soglie retributive (imponibile previdenziale) individuate dalla norma come massimali mensili rilevano, inoltre, non solo ai fini dell'applicabilità della riduzione contributiva, ma anche ai fini della determinazione della sua entità. Ne deriva che:

- laddove la retribuzione imponibile superi il limite pari a 2.692 euro al mese, non spetterà alcuna riduzione della quota a carico del lavoratore. Pertanto, se il lavoratore in un singolo mese percepisce una retribuzione di importo superiore a 2.692 euro lordi, per quel mese non avrà diritto al beneficio;
- laddove la retribuzione imponibile superi il limite pari a 1.923 euro, ma sia, comunque, di importo minore o pari a 2.692 euro al mese, la riduzione contributiva della quota a carico del lavoratore potrà essere riconosciuta, per il singolo mese di riferimento, nella misura del 2%;
- laddove la retribuzione mensile non superi il limite pari a 1.923 euro, la riduzione contributiva della quota a carico del lavoratore potrà essere riconosciuta, per il singolo mese di riferimento, nella misura del 3%.

In altri termini, poiché **la verifica del rispetto della soglia reddituale deve essere effettuata nel singolo mese di paga, la riduzione della quota dei contributi previdenziali IVS dovuta dal lavoratore potrà assumere, in relazione ai differenti mesi, un'entità diversa**, in ragione della retribuzione effettivamente percepita, ovvero non applicarsi, in caso di superamento del massimale di 2.692 euro.

Si precisa, inoltre, che, per espressa previsione della norma in trattazione, i massimali mensili di riferimento, pari a 2.692 euro (per la riduzione del 2%) e a 1.923 euro (per la riduzione del 3%), devono essere maggiorati, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima (cfr., nel dettaglio, i successivi paragrafi “Determinazione del massimale della retribuzione imponibile relativa alla tredicesima mensilità” e “Determinazione del massimale della retribuzione imponibile in presenza di più denunce mensili”).

Diversamente, nelle ipotesi in cui i contratti collettivi di lavoro prevedano l'erogazione di mensilità ulteriori rispetto alla tredicesima mensilità (ossia la quattordicesima mensilità), nel mese di erogazione di tale mensilità aggiuntiva la riduzione contributiva potrà trovare applicazione solo nell'ipotesi in cui l'ammontare della quattordicesima mensilità o dei suoi ratei, sommato/sommato alla retribuzione imponibile, non ecceda il massimale di retribuzione mensile previsto per la legittima applicazione delle due riduzioni. Viceversa, se tale limite è superato, l'esonero in trattazione, nel mese di riferimento, non potrà trovare applicazione sull'intera retribuzione imponibile.

Con riferimento alla durata dell'esonero, l'espresso riferimento all'applicazione della riduzione contributiva in trattazione ai periodi di paga dall'1 gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, comporta che possono essere oggetto di esonero le sole quote di contribuzione a carico del lavoratore relative a rapporti di lavoro subordinato dell'anno in corso. Pertanto:

- nelle ipotesi in cui il lavoratore **abbia cessato** il proprio rapporto di lavoro **entro il 31 dicembre 2022** e, nel corso dell'anno 2023, siano state erogate le ultime competenze (residui di ferie e permessi, ratei di mensilità aggiuntive, ecc.), su tali ultime competenze l'esonero in trattazione non può trovare applicazione;
- nelle ipotesi in cui il lavoratore **dovesse cessare** il proprio rapporto di lavoro **entro il 31 dicembre 2023** e, nel corso dell'anno 2024, dovessero essergli erogate le ultime

competenze (residui di ferie e permessi, ratei di mensilità aggiuntive, ecc.), l'esonero, nell'anno 2024, su tali ultime competenze, non potrà trovare applicazione.

Infine, nelle ipotesi di **continuità del rapporto di lavoro**, si chiarisce che l'esonero non potrà trovare applicazione in riferimento agli emolumenti erogati nel corso dell'anno 2024, pur se riferiti all'annualità pregressa (quali, ad esempio, i compensi erogati per attività straordinarie).

Determinazione del massimale della retribuzione imponibile relativa alla tredicesima mensilità

L'art. 1, c. 281, della legge di Bilancio 2023, prevede espressamente che l'importo mensile massimo della retribuzione imponibile debba essere maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima.

La riduzione della quota contributiva a carico del lavoratore, nel mese di competenza di dicembre 2023, potrà di conseguenza operare, distintamente, sia sulla retribuzione corrisposta nel mese, laddove inferiore o uguale al limite di importo di 2.692 euro (riduzione del 2%) o di 1.923 euro (riduzione del 3%), sia sull'importo della tredicesima mensilità corrisposta nel medesimo mese, laddove inferiore o uguale all'importo di 2.692 euro (riduzione del 2%) o di 1.923 euro (riduzione del 3%).

Laddove, invece, i ratei di mensilità aggiuntiva vengano erogati nei singoli mesi, la riduzione della quota a carico del lavoratore potrà operare, distintamente, sia sulla retribuzione lorda (imponibile ai fini previdenziali, al netto dei ratei di mensilità aggiuntiva corrisposti nel mese), laddove sia inferiore o uguale al limite di 2.692 euro (riduzione del 2%) o di 1.923 euro (riduzione del 3%), sia sui ratei di tredicesima, qualora l'importo di tali ratei non superi nel mese di erogazione l'importo di 224 euro (pari all'importo di 2.692 euro/12) ovvero di 160 euro (pari all'importo di 1.923 euro/12) ^[1].

Tenuto conto che la verifica del rispetto delle soglie retributive, ai fini dell'applicabilità della riduzione, nonché ai fini della determinazione della sua entità, deve essere effettuata in maniera distinta sulla retribuzione mensile e sui ratei di tredicesima, è possibile che, nel singolo mese, la riduzione applicata sulla retribuzione mensile abbia un'entità diversa rispetto alla riduzione applicata sul rateo di tredicesima.

Per es., laddove la retribuzione mensile sia superiore a 1.923 euro ma inferiore o pari a 2.692 euro, mentre il rateo di tredicesima abbia un importo minore o uguale a 160 euro, il lavoratore avrà diritto a una riduzione del 2% sulla retribuzione imponibile mensile e a una riduzione del 3% sul rateo di tredicesima.

Al riguardo, si precisa che, nelle ipotesi in cui un rapporto di lavoro, per il quale si stia fruendo dell'esonero contributivo in oggetto, cessi prima di dicembre 2023, la riduzione di 2 o 3 punti percentuali potrà essere applicata anche sulle quote di tredicesima corrisposte nel mese di cessazione.

Nelle suddette ipotesi, il massimale dei ratei di tredicesima deve essere riparametrato al numero di mensilità maturate alla data di cessazione, moltiplicando l'importo di 224 euro (per

l'applicazione della riduzione di 2 punti percentuali) o di 160 euro (per l'applicazione della riduzione di 3 punti percentuali) per il numero di mensilità maturate alla data della cessazione.

Considerazioni del tutto simili all'ipotesi della cessazione in corso d'anno vengono in rilievo nelle ipotesi di inizio o di sospensione del rapporto di lavoro nel corso dell'anno che non danno diritto alla maturazione dei ratei di tredicesima. Anche in tali ipotesi, il massimale dei ratei di tredicesima deve essere riproporzionato in relazione ai mesi effettivamente lavorati, moltiplicando l'importo di 224 euro (massimale del rateo di tredicesima nel singolo mese) o di 160 euro (massimale del rateo di tredicesima nel singolo mese) per il numero di mensilità in cui il rapporto di lavoro ha avuto corso, determinando la maturazione del rateo di tredicesima.

Determinazione del massimale della retribuzione imponibile in presenza di più denunce mensili

Come più volte evidenziato, l'esonero in trattazione può trovare applicazione a condizione che la retribuzione imponibile ai fini previdenziali, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 2.692 euro (ai fini della riduzione del 2%) o di 1.923 euro (ai fini della riduzione del 3%), maggiorati, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima.

Nelle ipotesi in cui si realizzino variazioni del rapporto di lavoro che comportano la presentazione di più denunce individuali per il medesimo lavoratore (a titolo esemplificativo, ipotesi in cui vi sia una variazione del rapporto di lavoro da tempo parziale a tempo pieno o viceversa o ipotesi in cui, nel corso del mese, si verifichi una trasformazione del rapporto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato), il limite mensile di 2.692 euro o di 1.923 euro deve riferirsi al rapporto di lavoro unitariamente considerato. Pertanto, nelle predette ipotesi, in considerazione della circostanza che il rapporto di lavoro prosegue senza soluzione di continuità, sebbene si realizzi una variazione dello stesso, il massimale del singolo mese di competenza deve tenere conto della complessiva retribuzione imponibile.

Medesime considerazioni valgono per le ipotesi di operazioni societarie e di cessione di contratto che comportano il passaggio dei lavoratori senza soluzione di continuità, nel corso del mese, da un soggetto a un altro: in tali fattispecie, infatti, il rapporto di lavoro, come previsto dall'art. 2112 c.c., prosegue con il cessionario e si verifica la sola modificazione soggettiva del rapporto già in atto. Pertanto, il massimale del singolo mese di competenza deve tenere conto della complessiva retribuzione imponibile.

Analogamente, nelle ulteriori ipotesi in cui, in costanza di un unico rapporto di lavoro, nel medesimo mese vi siano più denunce da parte dello stesso datore di lavoro ^[2] (per es., nelle ipotesi di personale che transita da una posizione contributiva a un'altra), il massimale del singolo mese di competenza deve tenere conto della complessiva retribuzione imponibile, riferita al predetto rapporto di lavoro.

L'esonero contributivo in esame, pertanto, laddove il massimale complessivamente considerato, nelle ipotesi sopra illustrate, non ecceda l'importo mensile di 2.692 euro o di 1.923 euro, potrà essere fruito *pro quota* nelle singole denunce mensili.

Diversamente, nelle ipotesi in cui il lavoratore, nel corso di un mese, svolga la propria prestazione lavorativa presso distinti datori di lavoro, il calcolo del massimale della retribuzione imponibile che dà diritto all'applicazione dell'esonero deve essere considerato autonomamente per ogni rapporto di lavoro, in relazione ai distinti datori di lavoro, con riferimento al medesimo mese. Pertanto, in tali ipotesi il massimale di retribuzione imponibile da considerare ai fini della valutazione circa la spettanza dell'esonero sarà pari a 2.692 euro o 1.923 euro per ognuno dei rapporti di lavoro ammessi al beneficio.

Infine, nelle ipotesi in cui, nel medesimo mese, il lavoratore sia contemporaneamente titolare di rapporti di lavoro presso il medesimo datore di lavoro o distinti datori di lavoro (per es., in forza di due rapporti di lavoro part-time) e per tali rapporti siano previste distinte e autonome denunce contributive, il massimale mensile della retribuzione deve essere valutato autonomamente per ogni singolo rapporto di lavoro.

CONDIZIONI DI SPETTANZA DELL'ESONERO

La misura agevolativa in trattazione si applica sulla quota dei contributi IVS a carico dei lavoratori in relazione a tutti i rapporti di lavoro subordinato, sia instaurati che instaurandi, diversi dal lavoro domestico, per i periodi di paga dall'1 gennaio 2023 al 31 dicembre 2023. Sono inclusi nell'ambito di applicazione della misura agevolata anche i rapporti di **apprendistato**, sempre nel rispetto della soglia limite di retribuzione mensile pari a 2.692 euro (riduzione del 2%) o a 1.923 euro (riduzione del 3%).

L'agevolazione in commento non assume la natura di incentivo all'assunzione e, conseguentemente, non è soggetta all'applicazione dei principi generali in materia di incentivi all'occupazione stabiliti, da ultimo, dall'art. 31 del d.lgs. n. 150/2015 ^[3] (CONFIMI RAVENNA NEWS n. 19/2015, N.d.R.).

Inoltre, il diritto alla fruizione dell'agevolazione, sostanziandosi in una riduzione contributiva per il lavoratore, che non comporta benefici in capo al datore di lavoro, non è subordinato al possesso del Documento unico di regolarità contributiva (DURC - API INDUSTRIA NOTIZIE nn. 5 e 28 del 2007, N.d.R.) da parte del datore di lavoro, ai sensi dell'art. 1, c. 1175, della legge n. 296/2006.

COMPATIBILITÀ CON LA NORMATIVA IN MATERIA DI AIUTI DI STATO

Sotto il profilo soggettivo, l'esonero contributivo in trattazione è rivolto a tutti i rapporti di lavoro dipendente, purché venga rispettata la soglia massima della retribuzione mensile sopra riportata.

Più specificamente, il suddetto esonero costituisce una misura volta a creare uno speciale regime contributivo relativo ai contratti di lavoro, a beneficio dei lavoratori dipendenti.

Di conseguenza, in relazione alla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, il beneficio in trattazione, ancorché costituisca una misura di riduzione del costo del lavoro con l'utilizzo di risorse statali, si caratterizza come intervento generalizzato, ovvero potenzialmente rivolto a tutti i rapporti di lavoro, instaurati in ogni settore economico del Paese e le cui unità produttive siano localizzate in qualsiasi area del territorio nazionale. Per le sue caratteristiche, la norma non risulta, conseguentemente, idonea a determinare un vantaggio a favore di talune imprese o settori produttivi o aree geografiche del territorio nazionale.

Inoltre, poiché l'esonero in questione trova applicazione esclusivamente con riferimento alla quota di contribuzione a carico del lavoratore, la misura non rientra nella nozione di aiuto di Stato in quanto trattasi di un'agevolazione usufruita da persone fisiche non riconducibili alla definizione comunitaria di impresa e, pertanto, insuscettibile di incidere sulla concorrenza.

Per le ragioni di cui sopra, la disciplina del predetto esonero non è sussumibile tra quelle disciplinate dall'art. 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea relativa agli aiuti concessi dallo Stato ovvero mediante risorse statali. Pertanto, **l'applicazione della predetta misura agevolativa non è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea** e alla registrazione nel Registro Nazionale degli aiuti di Stato.

COORDINAMENTO CON ALTRI INCENTIVI

L'esonero contributivo in trattazione, per la specifica natura di esonero sulla quota dei contributi previdenziali IVS a carico dei lavoratori, è **cumulabile**, per i periodi di paga dall'1 gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, con gli esoneri contributivi previsti a legislazione vigente, nei limiti della contribuzione complessivamente dovuta dal datore di lavoro e dal lavoratore.

In particolare, con riferimento alle riduzioni contributive relative alla quota a carico del dipendente, la riduzione contributiva in esame (sia di 2 punti percentuali che di 3 punti percentuali) risulta cumulabile con l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri dipendenti del settore privato, rientrate in servizio entro il 31 dicembre 2022, previsto dall'art. 1, c. 137, della legge di Bilancio 2022 (*CONFIMI ROMAGNA NEWS nn. 35 e 41 del 2022, N.d.R.*). La suddetta cumulabilità opera sull'intero ammontare della contribuzione a carico della dipendente. Pertanto, laddove sia già stata applicata la riduzione del 50% della quota a carico della lavoratrice madre, l'esonero previsto dall'art. 1, c. 281, della legge di Bilancio 2023, può trovare applicazione sull'intera contribuzione dalla stessa dovuta.

Analogamente, laddove sia già stata applicata la riduzione della contribuzione a carico del dipendente prevista dall'art. 1, c. 281, della legge di Bilancio 2023, la riduzione del 50% della quota a carico della lavoratrice madre può trovare applicazione sull'intera contribuzione dalla stessa dovuta. Per es., laddove la quota di contribuzione a carico della lavoratrice sia pari al 9,19%, questa, in forza dell'esonero IVS di cui all'art. 1, c. 281, della legge di Bilancio 2023, potrà essere ridotta di 2 o 3 punti percentuali; di conseguenza, in relazione alle suddette mensilità, la contribuzione potrà essere determinata per un ammontare pari a 7,19 o 6,19 punti percentuali.

Sulla medesima quota di contribuzione a carico della lavoratrice pari al 9,19% potrà essere applicata anche la riduzione prevista dall'art. 1, c. 137, della legge di Bilancio 2022, pari al 50%.

**MODALITÀ DI ESPOSIZIONE DEI DATI RELATIVI ALL'ESONERO NELLA SEZIONE
<POSCONTRIBUTIVA> DEL FLUSSO UNIEMENS**

Ai fini dell'accesso al beneficio in misura di 3 punti percentuali, di cui all'art. 1, c. 281, della legge di Bilancio 2023, i datori di lavoro dovranno esporre, a partire dal flusso Uniemens di **competenza del mese di gennaio 2023**, i lavoratori per i quali spetta l'esonero valorizzando, secondo le consuete modalità, l'elemento <Imponibile> e l'elemento <Contributo> della sezione <DenunciaIndividuale>.

In particolare, nell'elemento <Contributo> deve essere indicata la contribuzione piena calcolata sull'imponibile previdenziale del mese.

Per esporre l'esonero spettante dovranno essere valorizzati all'interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <InfoAggcausaliContrib>, i seguenti elementi:

- nell'elemento <CodiceCausale> dovrà essere inserito il valore “**Log8**”, avente il significato di “Esonero quota di contributi previdenziali IVS a carico dei lavoratori art 1, comma 281, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”;
- nell'elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> dovrà essere inserito il valore “N”;
- nell'elemento <BaseRif> dovrà essere inserito l'importo della retribuzione imponibile corrisposta nel mese di riferimento, al netto del rateo di tredicesima;
- nell'elemento <AnnoMeseRif> dovrà essere indicato l'anno/mese di riferimento dell'esonero;
- nell'elemento <ImportoAnnoMeseRif> dovrà essere indicato l'importo dell'esonero pari al 3% dei contributi IVS a carico dei lavoratori.

Per esporre l'esonero spettante relativo alla **tredicesima mensilità** o al **rateo** della stessa corrisposto:

- nell'elemento <CodiceCausale> dovrà essere inserito il valore “**Log9**”, avente il significato di “Esonero quota di contributi previdenziali IVS a carico dei lavoratori art 1, comma 281, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 - tredicesima mensilità”;
- nell'elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> dovrà essere inserito il valore “N”;
- nell'elemento <BaseRif> dovrà essere inserito l'importo della retribuzione imponibile relativo alla tredicesima mensilità;
- nell'elemento <AnnoMeseRif> dovrà essere indicato l'anno/mese di riferimento dell'esonero;
- nell'elemento <ImportoAnnoMeseRif> dovrà essere indicato l'importo dell'esonero pari al 3% dei contributi IVS a carico dei lavoratori riferito alla tredicesima mensilità;
- nell'elemento <CodiceCausale> dovrà essere inserito il valore “**L100**”, avente il significato di “Esonero quota di contributi previdenziali IVS a carico dei lavoratori art 1, comma 281, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 - rateo tredicesima mensilità”;
- nell'elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> dovrà essere inserito il valore “N”;
- nell'elemento <BaseRif> dovrà essere inserito l'importo della retribuzione imponibile relativo al rateo della tredicesima mensilità;

- nell'elemento <AnnoMeseRif> dovrà essere indicato l'anno/mese di riferimento dell'esonero;
- nell'elemento <ImportoAnnoMeseRif> dovrà essere indicato l'importo dell'esonero pari al 3% dei contributi IVS a carico dei lavoratori riferito al rateo.

Per quanto attiene all'applicazione dell'esonero nella sezione <PosContributiva> del flusso Uniemens, stante la proroga per l'anno 2023 dell'esonero di cui all'art. 1, c. 121, della legge n. 234/2021, previsto nella misura del 2% nei casi di imponibile previdenziale mensile non superiore a 2.692 euro, a partire dal mese di gennaio 2023 si continueranno a utilizzare i codici di recupero già previsti per la misura suddetta.

Si ricorda che con riguardo alla tredicesima mensilità i datori di lavoro potranno esporre l'esonero in misura pari a 2 punti percentuali valorizzando il codice già in uso "L025".

Per i datori di lavoro che abbiano già provveduto all'elaborazione delle buste paga e dei cedolini per la mensilità di gennaio 2023 e che non abbiano potuto procedere all'esposizione dei suddetti codici sul medesimo flusso di competenza, potranno, in alternativa, portare a conguaglio le somme valorizzando i codici sopra riportati nel flusso Uniemens di competenza febbraio 2023, con indicazione 01.2023 all'interno dell'elemento <AnnoMeseRif>.

Per le imprese armatoriali che fruiscono degli sgravi contributivi di cui agli artt. 6 e 6-bis del d.l. n. 457/1997, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 30/1998, e successive modificazioni, e all'art. 13 della legge n. 488/1999, rispettivamente individuati dai codici conguaglio (R900, R812 e R790), a partire dalla mensilità di gennaio 2023, in luogo della procedura descritta nel messaggio n. 3499/2022, dovranno esporre i sopraindicati sgravi al netto della quota di esonero IVS trattenuta ai sensi dell'esonero individuato alla presente circolare.

Le imprese dovranno, quindi, attenersi a tale nuova procedura sia per l'esonero individuato nella misura di 2 punti percentuali che per quello relativo ai 3 punti percentuali.

MODALITÀ DI ESPOSIZIONE DEI DATI RELATIVI ALL'ESONERO NELLA SEZIONE <POSPA> DEL FLUSSO UNIEMENS

Per quanto attiene all'applicazione dell'esonero nella sezione "ListaPosPA" dell'Uniemens (ossia il ramo che ospita le dichiarazioni contributive e retributive dei **lavoratori iscritti alla Gestione Dipendenti Pubblici**, N.d.R.), stante la proroga per l'anno 2023 dell'esonero di cui all'art. 1, c. 121, della legge n. 234/2021, previsto nella misura del 2% nei casi di imponibile pensionistico mensile non superiore a 2.692 euro, a partire dal mese di gennaio 2023 si continueranno a utilizzare i codici di recupero già previsti per la misura suddetta di seguito indicati, per i quali è stato previsto un aggiornamento nella descrizione:

- **38** "Esonero articolo 20 del decreto-legge n. 115/2022 - Articolo 1, comma 281, della legge 29 dicembre 2022, n. 197";
- **39** "Esonero articolo 20 del decreto-legge n. 115/2022- Articolo 1, comma 281, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 Importo 13";

- **40** “Esonero articolo 20 del decreto-legge n. 115/2022- Articolo 1, comma 281, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 Importo Rateo 13”.

Per quanto riguarda, invece, la nuova misura dell’esonero previsto per le retribuzioni erogate nel 2023, nella misura del 3%, in tutti i casi in cui l’imponibile pensionistico mensile non superi il tetto previsto di 1.923 euro vengono istituiti i seguenti nuovi codici:

- **45** “Esonero Articolo 1, comma 281, della legge 29 dicembre 2022, n. 197”;
- **46** “Esonero Articolo 1, comma 281, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 Importo 13”;
- **47** “Esonero Articolo 1, comma 281, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 Importo Rateo 13”.

Per la corretta valorizzazione dell’esonero nella ListaPosPA nulla è innovato rispetto alle modalità in uso, per cui i datori di lavoro con dipendenti iscritti alla Gestione pubblica, a partire dal flusso Uniemens - ListaPosPA del mese di gennaio 2023, dovranno dichiarare nell’elemento <Contributo> della gestione pensionistica, la contribuzione piena calcolata sull’imponibile pensionistico del mese.

Per esporre il beneficio spettante dovrà essere compilato l’elemento <RecuperoSgravi> di <GestPensionistica>, secondo le modalità di seguito indicate:

- nell’elemento <AnnoRif> dovrà essere inserito l’anno di riferimento dell’esonero;
- nell’elemento <MeseRif> dovrà essere inserito il mese di riferimento dell’esonero;
- nell’elemento <CodiceRecupero> dovrà essere inserito uno dei codici di recupero previsti di cui ai punti precedenti;
- nell’elemento <AltroImponibile> dovrà essere indicata la quota di retribuzione oggetto dell’esonero, nel rispetto del tetto previsto dalla norma e dell’imponibile pensionistico dichiarato;
- nell’elemento <Importo> dovrà essere indicato l’importo del contributo oggetto del beneficio, pari al 2% o al 3% dei contributi a carico del lavoratore a seconda dell’imponibile.

In tutti i casi in cui non è stato possibile esporre gli esoneri nella denuncia del mese di gennaio 2023, gli stessi potranno essere dichiarati in quella del mese di febbraio 2023 indicando anche gli estremi dell’esonero relativi al mese di gennaio 2023.

Nel caso di lavoratori cessati/sospesi nel 2023 ai quali nell’anno vengono erogate competenze stipendiali, le stesse devono essere attribuite al mese di cessazione o di sospensione, per cui qualora il lavoratore continui a beneficiare dell’esonero, anche considerando dette competenze, è necessario trasmettere per il periodo suddetto l’elemento V1 Causale 5, dove dovrà essere dichiarato l’imponibile relativo allo stesso, comprensivo delle retribuzioni erogate successivamente alla cessazione/sospensione per le quali si dovrà compilare la sezione Ente Versante.

In tale elemento potranno essere dichiarati i relativi codici di recupero e gli importi dell’esonero a cui il lavoratore ha diritto, indicando come anno e mese di riferimento dell’esonero quello di cessazione/sospensione; non si dovranno, invece, dichiarare tali retribuzioni nell’elemento V1 Causale 1, la cui modalità di utilizzo resta invariata in tutti i casi in cui il lavoratore già non si trovava nelle condizioni per usufruire dell’esonero in oggetto.

Qualora a seguito di tali erogazioni il lavoratore non abbia più diritto all'esonero, ovvero ne abbia diritto in misura inferiore, dovrà essere inviato l'elemento V1 Causale 5 in cui non dovranno essere compilati i campi relativi all'elemento <RecuperoSgravi> ovvero gli stessi saranno evidenziati con importi minori e si dovrà procedere con la restituzione della quota di contributi precedentemente non versata.

Per i cessati/sospesi entro dicembre 2022, le erogazioni effettuate nel 2023, che non sono oggetto dell'esonero di cui alla presente circolare, dovranno essere dichiarate sul periodo di cessazione/sospensione, utilizzando l'elemento V1 Causale 1 nel rispetto delle indicazioni fornite con la circolare n. 105/2012.

Analogamente, l'esonero non potrà trovare applicazione, in riferimento agli emolumenti che dovessero essere erogati nel corso dell'anno 2024, a lavoratori cessati/sospesi entro dicembre 2023.

Per quanto attiene alla base imponibile da considerare ai fini del beneficio si ricorda che essa comprende anche la quota di retribuzione "Virtuale" prevista per particolari istituti giuridici (ad esempio, la malattia dei lavoratori delle pubbliche Amministrazioni) che deve essere assoggettata alla contribuzione ai fini pensionistici.

MODALITÀ DI ESPOSIZIONE DEI DATI RELATIVI ALL'ESONERO NELLA SEZIONE <POSAGRI> DEL FLUSSO UNIEMENS

Come sopra specificato, l'art. 1, c. 281, della legge di Bilancio 2023, disciplina l'esonero in argomento "con i medesimi criteri e modalità" previsti per l'esonero di cui all'art. 1, c. 121, della legge n. 234/2021.

Considerato che il calcolo della contribuzione dovuta nel settore dell'agricoltura viene effettuato dall'INPS attraverso il servizio di tariffazione, per l'esposizione dei dati dell'esonero si utilizzeranno, con finalità di semplificazione, le medesime modalità descritte nella già citata circolare n. 43/2022 (valorizzazione dei codici 7, 8 e 9 nell'elemento <TipoRetribParticolare>).

La misura dell'esonero del 2% o del 3% sarà, quindi, determinata direttamente dall'Istituto in sede di tariffazione in base al valore dell'imponibile previdenziale dichiarato nel mese di competenza.

In dettaglio, se l'imponibile mensile previdenziale dichiarato è:

- minore o uguale a 1.923 euro, sarà applicata in fase di calcolo una diminuzione dell'aliquota contributiva del 3%;
- maggiore di 1.923 euro, ma non superiore all'importo di 2.692 euro, sarà applicata in fase di calcolo una diminuzione dell'aliquota del 2%;
- superiore a 2.692 euro, non sarà riconosciuta alcuna riduzione dell'aliquota.

Analoga modalità di liquidazione del contributo dovuto sarà effettuata per la tredicesima. Infine, con riferimento ai ratei di tredicesima, si ricorda che i massimali per il diritto

all'agevolazione sono, rispettivamente, 160 euro per la riduzione del 3% e 224 euro per la riduzione del 2%.

^[1] Analoghe considerazioni, con riferimento al massimale della tredicesima e dei singoli ratei, sono valide anche per gli operai e impiegati edili, per i quali l'erogazione della mensilità aggiuntiva viene corrisposta direttamente dalla Cassa Edile

^[2] Per identificare il datore di lavoro si prende a riferimento il relativo C.F., al quale possono essere collegate anche più matricole aziendali.

^[3] **Art. 31, decreto legislativo n. 150/2015**

Principi generali di fruizione degli incentivi

1. Al fine di garantire un'omogenea applicazione degli incentivi si definiscono i seguenti principi:

a) gli incentivi non spettano se l'assunzione costituisce attuazione di un obbligo preesistente, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva, anche nel caso in cui il lavoratore avente diritto all'assunzione viene utilizzato mediante contratto di somministrazione;

b) gli incentivi non spettano se l'assunzione viola il diritto di precedenza, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine, anche nel caso in cui, prima dell'utilizzo di un lavoratore mediante contratto di somministrazione, l'utilizzatore non abbia preventivamente offerto la riassunzione al lavoratore titolare di un diritto di precedenza per essere stato precedentemente licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine;

c) gli incentivi non spettano se il datore di lavoro o l'utilizzatore con contratto di somministrazione hanno in atto sospensioni dal lavoro connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l'assunzione, la trasformazione o la somministrazione siano finalizzate all'assunzione di lavoratori inquadrati ad un livello diverso da quello posseduto dai lavoratori sospesi o da impiegare in diverse unità produttive;

d) gli incentivi non spettano con riferimento a quei lavoratori che sono stati licenziati nei sei mesi precedenti da parte di un datore di lavoro che, al momento del licenziamento, presenta assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che assume o utilizza in somministrazione, ovvero risulta con quest'ultimo in rapporto di collegamento o controllo;

e) con riferimento al contratto di somministrazione i benefici economici legati all'assunzione o alla trasformazione di un contratto di lavoro sono trasferiti in capo all'utilizzatore e, in caso di incentivo soggetto al regime de minimis, il beneficio viene computato in capo all'utilizzatore;

f) nei casi in cui le norme incentivanti richiedano un incremento occupazionale netto della forza lavoro mediamente occupata, il calcolo si effettua mensilmente, confrontando il numero di lavoratori dipendenti equivalente a tempo pieno del mese di riferimento con quello medio dei dodici mesi precedenti, avuto riguardo alla nozione di "impresa unica" di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, escludendo dal computo della base occupazionale media di riferimento sono esclusi i lavoratori che nel periodo di riferimento abbiano abbandonato il posto di lavoro a causa di dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento per raggiunti limiti d'età, riduzione volontaria dell'orario di lavoro o licenziamento per giusta causa.

2. Ai fini della determinazione del diritto agli incentivi e della loro durata, si cumulano i periodi in cui il lavoratore ha prestato l'attività in favore dello stesso soggetto, a titolo di lavoro subordinato o somministrato; non si cumulano le prestazioni in somministrazione effettuate dallo stesso lavoratore nei confronti di diversi utilizzatori, anche se fornite dalla medesima agenzia di somministrazione di lavoro, di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo n. 276 del 2003, salvo che tra gli utilizzatori ricorrano assetti proprietari sostanzialmente coincidenti ovvero intercorrano rapporti di collegamento o controllo.

3. L'inoltro tardivo delle comunicazioni telematiche obbligatorie inerenti l'instaurazione e la modifica di un rapporto di lavoro o di somministrazione producono la perdita di quella parte dell'incentivo relativa al periodo compreso tra la decorrenza del rapporto agevolato e la data della tardiva comunicazione.